

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Lorenzo Quadri
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 10 maggio 2011 n. 96.11 Ristorni dei frontalieri: l'Italia rispetta le disposizioni dell'accordo del 1974?

Signor deputato,

con la sua interrogazione solleva la questione dell'utilizzo degli importi ricevuti a titolo di ristorno delle imposte dei frontalieri da parte dei comuni beneficiari.

Rileviamo che l'Accordo in vigore non contiene disposizioni precise sulla destinazione degli importi ristornati ma si limita a ricordare nella parte introduttiva che essi "... tengono conto delle spese per opere e servizi che alcuni Comuni italiani di frontiera sostengono a causa dei residenti che lavorano come frontalieri ...".

La destinazione dei fondi è di competenza delle autorità italiane.

A questo proposito citiamo:

- l'art. 6 del Decreto del Ministro delle Finanze 23 marzo 1998 il quale stabilisce che "le somme attribuite saranno utilizzate dagli Enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici. ..."
- l'art 2, comma 14, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria per l'anno 2004) che prevede l'aumento dal 10% al 30% del limite di destinazione delle entrate provenienti dai ristorni fiscali dei lavoratori frontalieri al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni, quindi alla spesa corrente.

Conformemente a quanto sancisce l'art. 5 dell'Accordo, annualmente ha luogo una riunione a cui partecipano rappresentanti dei 3 cantoni toccati dall'accordo (Ticino, Grigioni e Vallese) della Confederazione (Amministrazione federale delle contribuzioni e Dipartimento federale degli esteri) e i rappresentanti di tutti gli enti locali della zona di frontiera e del Ministero dell'Economia e delle finanze da parte italiana.

Lo scopo dell'incontro è principalmente lo scambio delle informazioni necessarie all'applicazione dell'Accordo: importo del ristorno, numero di frontalieri per comune della fascia di frontiera (chiave di riparto).

La giustificazione dettagliata dell'utilizzo della totalità degli importi versati non è prevista dall'Accordo e risulterebbe inoltre problematica (oltre un centinaio di beneficiari, parte dei fondi utilizzati per le spese correnti). Nel corso delle riunioni vengono tuttavia presentate le principali realizzazioni.

Alle singole domande rispondiamo come segue.

- 1. A mente del CdS, il fatto che i ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri vengano utilizzati dai Comuni beneficiari per scopi diversi da quelli per cui i ristorni sono stati istituiti, non costituisce un argomento in più per bloccare i pagamenti?**

La formulazione attuale dell'Accordo prevede un'informazione ma non conferisce un diritto di sorveglianza alle autorità svizzere. Il Consiglio di Stato non dispone delle informazioni precise sull'utilizzo dei ristorni.

Nell'ambito delle negoziazioni con l'Italia per un aggiornamento dell'accordo il Cantone tematischerà anche l'aspetto dell'utilizzazione dei ristorni per opere d'interesse comune.

- 2. Il CdS conferma che il versamento di quest'anno non è ancora stato effettuato, essendo previsto per fine giugno?**

Un versamento solo parziale (50%) è stato effettuato entro il 30 giugno 2011, termine previsto dall'accordo internazionale.

- 3. Poiché il pagamento, come da accordo del 1974 art 4 è di competenza dei Cantoni, e quest'anno non è ancora stato effettuato: è intenzione del CdS bloccare i ristorni in attesa di una revisione sostanziale di questi ultimi? Se no, perché?**

Rimandiamo alla decisione del Consiglio di Stato del 30 giugno 2011.

- 4. Gli incontri annuali di cui all'art. 5 dell'accordo, vengono effettuati? Se no, perché? Se sì, quando si è svolto l'ultimo? Cosa è stato detto in quell'occasione?**

Gli incontri avvengono regolarmente ogni anno. L'ultimo si è svolto ad Airolo il 16 e 17 settembre 2010. I media avevano d'altronde dato un ampio risalto al deciso intervento della direttrice del DFE in favore della soppressione delle misure unilaterali discriminatorie nei confronti della Svizzera e del rilancio dei negoziati. Per il resto sono state trattate le questioni correnti (vedasi anche il comunicato stampa del 20 settembre 2010 del DFE).

- 5. I comuni italiani hanno informato annualmente, sempre da art 5 dell'accordo, sull'utilizzo dei ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri? Se no, perché?**

I comuni italiani, le province e le Comunità montane della zona di frontiera non hanno l'obbligo di informare in dettaglio sull'utilizzo dei ristorni.

- 6. L'eventuale violazione delle prescrizioni dell'art. 5 non costituirebbe un motivo ulteriore per bloccare il versamento dei ristorni?**

Vedasi risposta precedente.

Voglia accogliere, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

Il Cancelliere:

L. Sadis

G. Gianella